



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 37

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BERNARDO	CORRADO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MUSUMECI	CLAUDIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BENEDETTI	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5071/12  
spedito il 26/09/2012
- avverso la sentenza n. 79/36/12  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA  
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dai ricorrenti:

A

difeso da:

difeso da:

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09720060032423380 IVA-ALTRO 2001

SEZIONE

N° 37

REG.GENERALE

N° 5071/12

UDIENZA DEL

14/01/2014

ore 11:30

SENTENZA

N° 1483/14

PRONUNCIATA IL:

14/01/2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

26/02/2014

Il Segretario

c/EQUITALIA SUD SPA

Cartella di pagamento n.097 2006 0032423380 IVA +IRPEF 2001 +altro ; (valore euro 91.110)

Il contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 097 2006 0032423380 perché non sarebbe stata notificata ad alcuna persona in data 17 maggio 2006. Si costituiva Equitalia Sud spa e dichiarava che la notifica è avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario al domicilio regolare a mani della zia S. residente insieme al contribuente e che comunque il ricorrente aveva presentato istanza di rateizzazione, quindi era a conoscenza della cartella di pagamento, e poi l'aveva revocata per mancato pagamento. La CTP di Roma sez. 36 rigettava il ricorso e lo condannava alle spese.

APPELLA IL CONTRIBUENTE che l'Ufficio produceva in udienza in primo grado, copia della notifica alla familiare convivente, e non invece quale vicina di casa senza provare l'invio della RACCOMANDATA ex art. 139 comma 4) c.p.c. quale vizio dell'ufficiale giudiziario che determina la nullità della notifica nei confronti del destinatario (sent. Cassaz. 17915/2008, 22343/2009, 7667/2009). Da osservare che i Sigg. I e Sig. a e Sig. a entrambi risiedevano in ma non nel medesimo appartamento, ma quale due nuclei familiari diversi, motivi già espressi in primo grado di cui i giudici non ne hanno tenuto conto nella decisione. Art. 26 DPR 602/73 ove sono illegittime le notifiche eseguite direttamente dall'Agente della riscossione, e che nel caso di specie a causa della mancanza dell'abilitazione del soggetto notificante, il procedimento è inesistente ed insanabile. L'ufficiale avrebbe dovuto procedere anche con la RACCOMANDATA informativa a perfezionamento ai sensi dell'art. 139 comma 4) c.p.c. che determina un vizio e la nullità della notifica nei riguardi del destinatario. Il fatto che il contribuente abbia richiesto ad Equitalia la rateizzazione del pagamento non prova che il soggetto fosse a conoscenza della pregressa notifica nelle mani della zia infine che la notifica non si era perfezionata alla data del 17/05/2006 perché decaduta per mancata notifica nei termini. CHIEDE la riforma della sentenza di primo grado ed annullamento della cartella di pagamento.

CONTRODEDUCE EQUITALIA SUD SPA che la cartella di pagamento è stata consegnata nelle mani della Sig. a 17/05/2006 parente a mezzo ufficiale giudiziario e non a mezzo posta, il contribuente era a perfetta conoscenza della cartella avendo richiesto lui stesso la rateazione del pagamento prot. n. 239524 il 9/12/2009 ed accolta da Equitalia il 5/01/2010 e comunicata la notifica sempre alla Sig. a r. quale familiare convivente ai sensi dell'art. 139 comma 2) c.p.c. (Sent. Cassaz. 23368/2006 n. 9590/2010 ecc).

Circa la decadenza della pretesa tributaria, il ricorrente è in errore avendo presentato la dichiarazione dei redditi nell'anno 2002 per i redditi 2001, e quindi la notifica è nei termini entro il 31/12/2006 di 4 anni. La carenza di motivazione non può essere rivolta ad Equitalia, ma eventualmente all'Agenzia delle Entrate, e che comunque il ricorrente era a conoscenza della pretesa erariale avendo richiesto la rateazione. CHIEDE il rigetto dell'appello e conferma della sentenza di primo grado. Allega copia istanza di rateazione di n. 13 cartelle di pagamento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince che la cartella di pagamento è stata notificata nelle mani della Sig.a parente del contribuente alla stessa residenza del contribuente, che ripetutamente sono state effettuate negli anni altre notifiche allo stesso, e ritirate sempre dalla Sig.a avanti ad ufficiali giudiziari diversi, inoltre dalla documentazione allegata risulta che il ricorrente abbia presentato istanza di rateazione avanti gli uffici di Equitalia Sud spa, avendo piena conoscenza delle cartelle di pagamento in contestazione, oltre le altre n.13 cartelle di pagamento che aveva pendenti da Equitalia Sud spa.

Le argomentazioni addotte dai legali della difesa circa la presunta illegittimità della notifica, sono superate sia perché le notifiche sono regolari ai sensi dell'art. 139c.p.c. essendo la Sig.a

PERSONA DI FAMIGLIA e sono irrilevanti i rapporti che legano il consegnatario con il destinatario della notifica (sent.Cassaz. 4/05/2005 n.9206, n. 9928/2001 circa la convivenza temporanea). Analogamente è valida la notifica anche se il familiare non è convivente sent.Cassaz. 5729/2012 ([www.diritto24.ilsole24ore.com](http://www.diritto24.ilsole24ore.com)).

LA NOTIFICA non può mai essere dichiarata NULLA se questa ha raggiunto il suo scopo di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza della cartella di pagamento (art. 156 c.p.c. ultimo comma). LA NOTIFICA NELLA RESIDENZA DEL DESTINATARIO è valida anche se non venga reperito il destinatario, tuttavia è legittima la consegna al consegnatario quale persona di famiglia (o addetta alla casa, o vicino di casa) Sent.Cassaz. 26/07/2002 n.11077

La NOTIFICA E' VALIDA ANCHE SE NELLE MANI DI UN SEMPLICE " APPARTENENTE AL GRUPPO FAMILIARE " non convivente, basta la presunzione che consegnerà l'atto. La Cassazione con sent. 5729/2012 ha ribadito la validità della procedura e della notifica, superando ogni altra presunzione.

Circa i termini di decadenza è errata la difesa, essendo stata notificata entro i termini di 4 anni dalla data della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2002, ovvero entro il 31/12/2006, quindi è regolare.

Circa la carenza di motivi della cartella, seppur succintamente sono indicate sulla cartella di pagamento le pretese dell'Agenzia delle Entrate, ed il contribuente ne era a conoscenza, avendo anche richiesto la rateazione insieme alle altre n.12 cartelle di pagamento rateizzate.

Ogni altro argomento sollevato dalle parti, viene assorbito da questi.

Per i motivi suesposti la Commissione rigetta l'appello del contribuente e lo condanna alle spese dei due gradi di giudizio pari ad euro 3.000 (tremila)

P.Q.M.


La Commissione rigetta l'appello del contribuente e lo condanna alle spese di euro 3.000 (tremila).

Il Relatore



Roma 14/01/2014

Il Presidente



[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)